

TI_GERICHTE 52.2006.270 vom 30. Oktober 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.270

FR: TI_GERICHTE 52.2006.270 du 30 octobre 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.270 del 30 ottobre 2006

Regeste

Impianto per la telefonia mobile in coutenza fuori zona edificabile

Erwägungen

E. 3.1

Nel caso concreto, v'è anzitutto da chiedersi se il ricorso, inoltrato dal comune e da un vicino opponente, che è anche patrocinatore del comune, si giustifichi concretamente. Non v'è invero chi non veda come il rifiuto del comune, intervenuto in corso di procedura di rilascio della licenza, di mettere a disposizione il terreno basti di per sé a stroncare qualsiasi iniziativa edilizia delle resistenti.

E. 3.2

Al di là di questa considerazione preliminare, va rilevato che il controverso impianto verrebbe ad insistere sulla parte apparentemente non ricoperta da bosco di un fondo (part. 94), di proprietà del comune, situato fuori del perimetro della zona edificabile: un terreno di esigue dimensioni, che, nella misura in cui non è ricoperto dal bosco, è dichiarato zona AP/EP, in quanto ospitante installazioni ed impianti (serbatoi) dell'Azienda comunale dell'acqua potabile (cfr. piano delle attrezzature ed edifici pubblici). Orbene, anche in assenza di una precisa disciplina dei contenuti di questo particolare comparto territoriale, appare evidente che, nella misura in cui non si tratti di opere destinate all'AAP, qualsiasi intervento edilizio soggiaccia all'ordinamento sancito dall'art. 24 LPT (STA 18.10.05 in re comune di L./D. SA consid. 2). Costruzioni estranee alle finalità di questa minuscola "zona" possono quindi essere autorizzate soltanto se soddisfano i requisiti dell'ubicazione vincolata (lett. a) e dell'assenza di interessi contrari preponderanti (lett. b). Requisiti, questi, con i quali il Consiglio di Stato non si è minimamente confrontato. Basti considerare che non è stata nemmeno rilevata la presenza del bosco, per cui non è dato di stabilire se sia rispettata la distanza minima dal bosco (10 m), fissata dall'art.

E. 6

cpv. 2 LCFo. 4. Non fornendo gli atti sufficienti informazioni per rimediare al difetto appena riscontrato, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché esperiti gli accertamenti necessari per statuire con sufficiente cognizione di causa sull'adempimento dei requisiti posti dall'art. 24 LPT, si pronunci nuovamente sull'impugnativa inoltratagli dalle società di telefonia mobile qui resistenti (sempre che il rifiuto del comune di mettere a disposizione il terreno non renda del tutto superfluo un nuovo giudizio). La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra le resistenti, al pari delle ripetibili, che vengono commisurate tenendo conto del fatto che il comune dispone di un servizio giuridico e che il patrocinatore del comune è anche ricorrente. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65

PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto . §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3878) è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché esperiti gli accertamenti necessari si pronunci nuovamente sul ricorso inoltratogli dalle società qui resistenti. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra le resistenti, che rifonderanno identico importo ai ricorrenti a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: , , , ; . terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 1, 2, 3 patrocinate da: PA 2 4. CO 4 5. CO 5 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.